

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12217

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 24 febbraio 2012 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;
- premesso che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro hanno presentato domanda congiunta a valere sul bando "Avviso 254/Ric" per un progetto di potenziamento denominato "ReCaS: Rete di Calcolo per SuperB ed altre applicazioni", avente lo scopo di realizzare un'infrastruttura di quattro Data Centers di nuova concezione localizzati nelle zone della convergenza (NA, BA, CT, CS), costituenti un contributo di primaria importanza alle risorse di calcolo e archiviazione di varia natura della Grid nazionale ed europea;
- premesso che con Decreto Direttoriale 968/Ric. dell'11 novembre 2011 il suddetto Progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo ritenuto ammissibile di € 13.700.000,00, a fronte di una richiesta iniziale pari ad € 44.500.000,00;
- premesso che il MIUR, con nota del 25.11.2011, ha provveduto a trasmettere alle Parti il Disciplinare di concessione dei finanziamenti e lo schema di Atto di Obbligo e di Accettazione relativi al Progetto che, debitamente sottoscritto dalle Parti, è stato inoltrato al MIUR in data 30 novembre 2011 per il tramite del Responsabile dei rapporti istruttori;
- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9305 del 13 gennaio 2012, ratificata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12187 del 26 gennaio 2012,

con la quale la Giunta Esecutiva ha approvato in via d'urgenza la rimodulazione del Progetto di potenziamento e di formazione, nonché la relativa scheda costi che le Parti, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità progettuali dichiarati al momento della presentazione della domanda, hanno inviato al MIUR in data 16 gennaio 2012;

- visti gli intensi rapporti di collaborazione intrattenuti dall'Istituto con le due Università che ospitano le locali Sezioni INFN;
- considerato l'interesse delle parti a regolamentare la propria collaborazione e a dotarsi di strumenti di coordinamento dedicati per la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal Progetto, nel rispetto degli obblighi assunti con il MIUR mediante l'Atto d'obbligo sottoscritto in data 30 novembre 2011;
- vista la proposta formulata dal Direttore della Sezione di Napoli con comunicazione del 2 febbraio 2012;
- premesso che lo schema di "Accordo per l'attuazione del progetto di potenziamento denominato "ReCaS: Rete di Calcolo per SuperB ed altre applicazioni" e del relativo progetto di formazione "CASAP – Calcolo Scientifico ad Alte Prestazioni", non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto rispetto a quelli già previsti con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9305 del 13 gennaio 2012;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 32 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare lo schema di "Accordo per l'attuazione del progetto di potenziamento denominato "ReCaS: Rete di Calcolo per SuperB ed altre applicazioni" e del relativo progetto di formazione "CASAP – Calcolo Scientifico ad Alte Prestazioni" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.

Accordo per l'attuazione del progetto di potenziamento "ReCaS – Rete di Calcolo per SuperB ed altre applicazioni" e del relativo progetto di formazione "CASAP - CALcolo Scientifico ad Alte Prestazioni"

TRA

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40 - 00044, in persona del suo Presidente p.t., Prof. Fernando Ferroni, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del (di seguito "INFN")

e

Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli, Corso Umberto I n.40, 80134 Napoli, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Massimo Marrelli, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del (di seguito "UNINA")

e

Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Bari, Piazza Umberto I n.1, 70121 Bari, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del (di seguito "UNIBA")

(di seguito singolarmente anche definite "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE:

- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro hanno presentato, in data 28 luglio 2011, domanda congiunta a valere sul bando "Avviso 254/Ric" per un progetto di potenziamento denominato "ReCaS: Rete di Calcolo per SuperB ed altre applicazioni" e per il relativo progetto di formazione "CASAP – Calcolo Scientifico ad Alte Prestazioni" (il Progetto) per un importo complessivo di € 44.500.000,00, avente lo scopo di realizzare un'infrastruttura di quattro Data Centers di nuova concezione localizzati nelle zone della convergenza (NA, BA, CT, CS), costituenti un contributo di primaria importanza alle risorse di calcolo e archiviazione di varia natura della Grid nazionale ed europea;

- con Decreto Direttoriale 968/Ric. dell'11 novembre 2011, al termine delle attività di valutazione compiute dalla Commissione (nominata con Decreto Direttoriale 541/Ric. del 19-09-2011), e

approvate con Decreto Direttoriale 957/Ric. del 11 novembre 2011, il Progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo ritenuto ammissibile di € 13.700.000,00, a fronte di una richiesta iniziale pari ad € 44.500.000,00;

- con nota del 25.11.2011, il MIUR ha provveduto a trasmettere alle Parti il Disciplinare di concessione dei finanziamenti e lo schema di Atto di Obbligo e di Accettazione relativi al Progetto che, debitamente sottoscritto dalle Parti, è stato inoltrato al MIUR in data 30 novembre 2011 per il tramite del Responsabile dei rapporti istruttori;

- in data 16 gennaio 2012, le Parti, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità progettuali dichiarati al momento della presentazione della domanda, hanno inviato al MIUR la proposta di rimodulazione del Progetto di potenziamento e di formazione, nonché la relativa scheda costi;

- le parti, con il presente atto, intendono ora regolamentare la propria collaborazione ai fini della migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal Progetto e dotarsi di appositi strumenti di coordinamento per dare sintesi unitaria alle realizzazioni che saranno attuate, nel rispetto degli obblighi assunti con il MIUR, con l'Atto d'obbligo sottoscritto;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

2.1 Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti ai fini dell'attuazione del Progetto ReCaS (potenziamento) e del Progetto CASAP (formazione), indicati come "il Progetto" nella formulazione rimodulata inviata al MIUR in data 16 gennaio 2012, da intendersi qui integralmente richiamata ancorché non allegata materialmente al presente atto, ponendosi come un'integrazione dell'Atto d'obbligo e di accettazione richiamato in premessa e già sottoscritto dalle medesime Parti in data 30 novembre 2011.

Art. 3

3.1 Le Parti si impegnano al puntuale rispetto dei compiti a ciascuna di esse affidati, così come indicati nel Progetto di cui in premessa, assumendo ciascuna le rispettive responsabilità connesse allo svolgimento delle attività ed alla realizzazione del Progetto medesimo.

Art. 4

4.1 È istituito un Comitato di gestione del Progetto di Potenziamento ReCaS, formato da 9 membri, così ripartiti:

- Il Responsabile del Progetto di Potenziamento, prof. Leonardo Merola, che lo presiede;
- Quattro membri nominati dall'INFN in rappresentanza delle sue 4 sedi operative coinvolte (NA, BA, CT, CS), nelle persone di: Dr. Guglielmo De Nardo (NA), Dr.ssa Lucia Silvestris (BA), Dr. Giuseppe Andronico (CT), Prof. Enrico Tassi (CS);
- Due membri nominati dal Rettore dell'Università di Napoli "Federico II", dei quali uno è il Responsabile dei rapporti istruttori prof. Guido Russo e l'altro è il prof. Giuliano Laccetti;
- Due membri nominati dal Rettore dell'Università di Bari "Aldo Moro", dei quali uno è il Responsabile del Progetto di Formazione prof. Roberto Bellotti e l'altro è il prof. Giorgio Maggi.

4.2 Ciascuna Parte, in qualunque momento, può sostituire i membri dalla stessa nominati dandone comunicazione scritta alle altre Parti.

Art. 5

5.1 È istituito un Consiglio Direttivo del Progetto di Formazione CASAP, formato da 7 membri, così individuati:

- Il Responsabile del Progetto di Formazione, prof. Roberto Bellotti (UNIBA), che lo presiede;
- Dr. Giuseppe Andronico (INFN), prof. Roberto Barbera (INFN), dr.ssa Lucia Silvestris (INFN), prof. Enrico Tassi (INFN), prof. Guido Russo (UNINA), dr. Guglielmo De Nardo (UNINA).

5.2 Ciascuna Parte, in qualunque momento, può sostituire i membri dalla stessa nominati dandone comunicazione scritta alle altre Parti.

Art. 6

6.1 Le Parti individuano, quale soggetto preposto all'invio al MIUR della documentazione tecnica, amministrativa e contabile congiunta, così come previsto dall'art. 3, lett. f) del Disciplinare di Concessione dei finanziamenti, la sig.ra Elena Cesaro dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 7

7.1 Ferma restando la competenza generale del Presidente, o persona da lui delegata, a compiere per conto dell'INFN tutti gli atti e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria e conseguente o comunque relativa all'ammissione a finanziamento del Progetto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare individua nei Direttori delle Sezioni di Napoli, Bari e Catania i soggetti delegati, ciascuno nell'ambito locale di rispettiva competenza, a tutti gli adempimenti ordinari previsti dal PON, inclusa la sottoscrizione della modulistica concernente time sheet, autorizzazioni per missioni etc., attribuendo altresì al Direttore della Sezione di Napoli, d'intesa con il Responsabile del Gruppo Collegato di Cosenza, la competenza relativa a tutti gli adempimenti ordinari previsti dal PON, inclusa la sottoscrizione della modulistica concernente time sheet, autorizzazioni per missioni etc., per le attività ascrivibili al Gruppo Collegato medesimo.

Art. 8

8.1 L'Università degli Studi di Napoli Federico II individua nel prof. Guido Russo il soggetto delegato a tutti gli adempimenti ordinari previsti dal PON, inclusa la firma della prescritta modulistica (time sheet, autorizzazioni missione etc), ferme restando le attribuzioni degli Organi competenti.

Art. 9

9.1 L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro individua nel prof. Roberti Bellotti il soggetto delegato a tutti gli adempimenti ordinari previsti dal PON, inclusa la firma della prescritta modulistica (time sheet, autorizzazioni missione etc), ferme restando le attribuzioni degli Organi competenti.

Art. 10

10.1 Spetta al Responsabile del Progetto di Potenziamento, con il supporto delle strutture interessate, redigere in autonomia le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto indicato nel Disciplinare di concessione di cui in premessa.

10.2 Analogamente, spetta al Responsabile del Progetto di Formazione, con il supporto delle strutture interessate, redigere in autonomia le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto indicato nel Disciplinare di concessione di cui in premessa.

Art. 11

11.1 Le Parti convengono che, al fine di garantire l'unitarietà del progetto e per la migliore realizzazione degli obiettivi in esso previsti, il Comitato di Gestione, su proposta di uno o più

componenti, esamina per ciascuna Parte le proposte di acquisto di importo superiore ad € 20.000,00, sulle quali esprime parere vincolante.

Art. 12

12.1 Tutti i beni acquisiti nell'ambito del Progetto per la realizzazione dello stesso sono di proprietà della Parte che ha operato l'acquisizione, e pertanto vengono inventariati secondo i rispettivi regolamenti interni di ciascuna.

Art. 13

13.1 Ciascuna Parte è diretta ed esclusiva responsabile delle attività ad essa spettanti in base al Progetto e alla stessa compete la responsabilità scientifica ed amministrativa in relazione ai compiti indicati nel Progetto medesimo e nella sua rimodulazione, alle attività svolte, ai tempi di esecuzione ed alla utilizzazione della strumentazione scientifica.

13.2 Ciascuna Parte consentirà al personale ricercatore delle altre che sia coinvolto nel Progetto l'accesso nei propri locali, alle proprie attrezzature e ai beni acquistati per il Progetto medesimo, anche per via telematica.

13.3 L'accesso del personale ricercatore di ciascuna Parte avverrà nel rispetto dei programmi di attività deliberato dal Comitato di Gestione.

13.4 Il personale di ciascuna Parte che, in virtù del presente Accordo, si rechi a qualunque titolo nei locali delle altre Parti dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso le stesse.

Art. 14

14.1 Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro delle attrezzature e della strumentazione utilizzate nelle attività previste per l'esecuzione del Progetto, di cui è proprietaria.

14.2 Ciascuna Parte assicura e garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività progettuali.

Art. 15

15.1 Ciascuna Parte cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature acquistate per l'esecuzione del Progetto.

Art. 16

16.1 Ciascuna Parte risponde dei danni eventualmente arrecati a terzi in esecuzione o durante lo svolgimento delle attività progettuali ad esse specificamente affidate e, pertanto, si impegna a tenere indenne le altre da qualunque richiesta, da chiunque avanzata, e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le attività dalla stessa svolte.

Art. 17

17.1 Per quanto non previsto dal presente Accordo, valgono le Convenzioni in essere tra l'INFN e l'Università Federico II (datata 15.04.2009) e tra l'INFN e l'Università Aldo Moro (datata 17.11.2008).

Art. 18

18.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno dalla sottoscrizione e rimarrà valido fino alla conclusione delle attività previste per l'esecuzione del Progetto e comunque, fino alla data di presentazione della rendicontazione finale, prevista nel Disciplinare di concessione richiamato in premessa per il giorno 31 marzo 2015.

18.2 Le Parti, alla scadenza del presente Accordo, valuteranno l'opportunità di regolamentare con apposito atto la gestione dell'infrastruttura realizzata.

Art. 19

19.1 Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere svolta in forma scritta (di norma per posta elettronica):

per INFN: fausta.candiglioti@na.infn.it

per UNINA: ecesar@unina.it

per UNIBA: cs.rutigliano@relint.uniba.it

Art. 20

20.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti.

Art. 21

21.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente

informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 22

22.1 Il presente Accordo viene redatto in quattro originali e sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme